

Dr. Marco Ciani
Dr. Beatrice Ramasco
Dr. Stefania Bruno
Dr. Fabio Ghio

CIRCOLARE N. 13/2017

Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA

Il nuovo modello per la **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**, trova applicazione a **decorrere dal 1 gennaio 2017 e** prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.

1 DECORRENZA

L'obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dall'1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

1.2 AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che:

- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che:

- non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell'anno di riferimento e non hanno crediti d'imposta da riportare;
- hanno effettuato **esclusivamente operazioni esenti Iva art. 10** senza reverse charge e senza rettifiche dell'Iva detratta(con o senza opzione di cui all'art. 36-bis);
- hanno aderito al regime per i c.d. **"contribuenti minimi"** di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- hanno aderito al nuovo **regime forfetario** ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- operano in **regime speciale ex L. 398/91**;
- rientrano nel regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, **i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane**);
- soggetti che esercitano attività di **intrattenimento** (es: discoteche)
- **tabaccai e giornalai** (senza altre operazioni assoggettate ad Iva)
- Impresa individuale che ha concesso in **locazione l'unica azienda per l'intero 2016**;
- Soggetti UE con P. Iva in Italia (anche se con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva)
- Soggetti extra Ue con P. Iva in Italia che esercitano attività di e-commerce

Tali esclusioni, disposte dal co. 3 dell'art. 21-*bis* del DL 78/2010, si applicano purché non vengano meno, nel corso dell'anno, le predette condizioni di esonero.

1.3 AMBITO OGGETTIVO

Nell'ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile (*ex art. 1 co. 1 del DPR 100/98*), sia che le stesse siano state effettuate con cadenza trimestrale (per opzione, *ex art. 7 del DPR 542/99*, ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, l'art. 21-*bis* co. 3 del DL 78/2010 precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell'imposta emerga un'eccedenza a credito.

1.4 OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Nella Comunicazione liquidazione Iva trimestrale vanno indicate le seguenti operazioni:

- Operazioni imponibili (iva 4% - 10% - 22%);
- Operazioni imponibili soggette a reverse charge Art. 17 DPR 633/72;
- Autofattura emessa per acquisto da produttore agricolo esonerato (Art. 34 DPR 633/72)
- Fattura emessa per autoconsumo (Art. 2 DPR 633/72)
- Operazioni non imponibili a seguito di emissione dichiarazione intento (Art. 8 lettera c DPR 633/72)
- Operazioni soggette al regime del margine (Art. 36 DL 41/1995)
- Operazioni parzialmente soggette ad iva (es. cessione auto con iva parzialmente detratta) Art. 13 DPR 633/72;
- Operazioni non imponibili per servizi internazionali (Art. 9 DPR 633/72)
- Cessioni Interne relative a triangolazioni comunitarie (Art. 58 DL 331/1993)
- Cessioni / acquisti di rottami (Art. 74 DPR 633/72)
- Autofatture emesse a seguito di acquisto da soggetto non residente (Art. 17 DPR 633/72)
- Operazioni esenti in generale (comprese esenti art. 10 c. 27 quinquies)
- Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività (Art. 13 DPR 633/72)

1.5 MODALITÀ DI INVIO

L'invio della comunicazione dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3 commi 2-bis e 3, del D.P.R 22 luglio 1998 n. 322.

Esercizio di più attività

I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata *ex art. 36 del DPR 633/72* sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività.

Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente Comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

1.6 TERMINI DI INVIO

Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione della comunicazione di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 coincidono con quelli prescritti per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

La comunicazione deve quindi essere trasmessa:

- **entro il 31 maggio, per il primo trimestre;**
- entro il 18 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

Tuttavia, deve escludersi che la deroga prevista dall'art. 4 co. 4 secondo periodo del DL 193/2016 convertito, per la presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, possa applicarsi anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni.

Pertanto, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i termini ordinariamente previsti (entro il 31.5.2017, per il primo trimestre, ed entro il 16.9.2017, per il secondo trimestre).

Effetti sul versamento dell'imposta

Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell'imposta.

Pertanto, i contribuenti "mensili" continueranno a versare l'imposta con tale periodicità indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione.

1.7 REGIME SANZIONATORIO

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010, il nuovo co. 2-*ter* dell'art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro.

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro).

RingraziandoVi anticipatamente porgiamo cordiali saluti.

Studio Ciani Ramasco